



A.R.I.E.S. BASILICATA OdV

**ASSOCIAZIONE REGIONALE INGEGNERI PER L'EMERGENZA AMBIENTALE E SISMICA
BASILICATA – ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO**

STATUTO

Sommario

PRINCIPI GENERALI

PREMESSA	pag. 4
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE	pag. 4
ART. 2 – EFFICACIA DELLO STATUTO	pag. 4
ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'	pag. 5
ART. 4 – VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	pag. 6

ASSOCIATI

ART. 5 – AMMISSIONE	pag. 7
ART. 6 - DIRITTI E DOVERI	pag. 9
ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	pag. 9
ART. 8 – RISPETTO DELLE NORME DEONTOLOGICHE	pag. 10

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 9 – ORGANI SOCIALI	pag. 11
ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI	pag. 11
ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA	pag. 13
ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA	pag. 13
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 13
ART. 14 – PRESIDENTE	pag. 15
ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 16
ART. 16 – COLLEGIO DEI GARANTI	pag. 17

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17 – LIBRI SOCIALI	pag. 17
ART. 18 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI	pag. 18
ART. 19 – BILANCIO E RENDICONTAZIONI SOCIALE	pag. 19
ART. 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	pag. 19
ART. 21 – CONVENZIONI	pag. 19

ART. 22 – PERSONALE RETRIBUITO	pag. 19
ART. 23 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE	pag. 20
<u>SCIoglimento</u>	
ART. 24 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	pag. 20
ART. 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento	pag. 20
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
ART. 26 – NORME DI FUNZIONAMENTO	pag. 20
ART. 27 – NORMA DI RINVIO	pag. 21

PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

L'Associazione è stata fondata nel 2017 ed è stata costituita su iniziativa del Consiglio dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Potenza, deliberata nella seduta del 07/09/2016.

Il presente statuto redatto il 09 Dicembre del 2022, va a sostituire completamente lo statuto redatto il 06/03/2017 a firma di Ing. Egidio Comodo e Ing. Pasquale Totaro.

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito indicato come CTS, del Codice Civile e della normativa in materia, **Organizzazione di Volontariato denominata ASSOCIAZIONE REGIONALE INGEGNERI PER L'EMERGENZA AMBIENTALE E SISMICA DELLA BASILICATA (sigla A.R.I.E.S. BASILICATA OdV)** di seguito denominata Associazione, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo OdV o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo di OdV e, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Potenza presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza in Via G. Di Giura, snc. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Presidente.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del C.C. e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. Protezione civile ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
3. L'Associazione attraverso l'impegno personale e gratuito dei propri aderenti, opera nel settore della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di Protezione Civile;
4. Effettuare studi, ricerche, iniziative ed interventi in una serie integrata di attività di supporto operativo degli Enti e delle strutture comunali, provinciali, regionali e nazionali preposti istituzionalmente alla organizzazione ed al coordinamento del servizio di Protezione Civile coprendo tutte le fasi "del prima e del dopo", secondo i 4 ambiti della Previsione – Prevenzione – Soccorso – Ripristino anche in collaborazione con Enti Locali, Istituti di ricerca, Università ed altre Associazioni;
5. Fornire valutazioni in materia di Protezione Civile, oltre che valutazioni su prodotti, studi, programmi e piani di Protezione Civile;
6. Svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione, anche mediante la diffusione di materiale didattico e divulgativo realizzato dall'Associazione editando testi e dispense in cartaceo ed in formato elettronico, utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
7. Promuovere la formazione dei propri soci per svolgere al meglio gli scopi e le finalità dell'Associazione realizzando iniziative formative per la qualificazione, l'aggiornamento, il perfezionamento, la riqualificazione e l'acquisizione di specifiche competenze dei volontari;
8. Partecipare, di concerto con la Protezione Civile, alle attività di rilevamento danno in caso di calamità naturali, pronto intervento e verifica di agibilità di edifici nell'emergenza post –

sismica, con particolare riferimento alla compilazione delle schede AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica).

L’ Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuati delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del CTS, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53 del 28/03/2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

y) protezione civile ai sensi della L. n. 225 del 24/02/1992 e s.m.i..

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

1. Progetto io non rischio nelle scuole: progetto di educazione e sensibilizzazione sul tema del terremoto e delle alluvioni rivolto ai ragazzi frequentanti le scuole di II grado che partecipano al progetto;
2. Progetto io non rischio in piazza: progetto di educazione e sensibilizzazione sul tema dei terremoti nelle piazze regionali rivolto alla popolazione;
3. Formazione per la compilazione delle schede Aedes per formare tecnici di supporto alla Protezione civile regionale e nazionale in caso di eventi sismici per effettuare i sopralluoghi agli edifici danneggiati;
4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l’Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L’ Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’ Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 – VOLONTARIATO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5 – AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CTS le Organizzazioni di volontariato sono Associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione ideologica, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con

atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente Statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno gli stessi diritti e doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di solidarietà e promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e in particolar modo:

1. Gli Ingegneri, iscritti agli Ordini provinciali degli Ingegneri di Potenza e Matera;
2. I Professionisti Tecnici anche non iscritti in albi professionali, purché residenti nel territorio della Regione Basilicata. Saranno iscritti come Soci entro il limite di 1/25 dei Soci iscritti agli Ordini degli Ingegneri di Potenza e Matera.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci e a partecipare alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea dei Soci, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.;
- Votare in Assemblea dei Soci se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota annuale;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- Di osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni ed i regolamenti interni adottati dagli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- Di versare il contributo annuale stabilito dall'assemblea secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Inoltre i soci cessano di appartenere all'Organizzazione:

- Per reiterato mancato versamento del contributo annuale
- Per comportamento contrastante con gli scopi statutari
- Per persistente violazione degli obblighi statutari

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 – RISPETTO DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Gli ingegneri aderenti all'Organizzazione nello svolgimento dell'attività di volontariato loro affidate, sono comunque tenuti a rispettare nei confronti degli altri colleghi aderenti e dei soggetti e dei soggetti terzi a qualunque titolo interessati dal loro operato, le norme di comportamento deontologico obbligatorie e vincolanti per tutti gli Ingegneri.

Gli ingegneri aderenti all'Organizzazione, in caso di presunte violazioni alle norme deontologiche nel corso dell'attività svolta come aderenti all'Organizzazione, possono essere deferiti all'Ordine di appartenenza, con le modalità fissate dalla legge per tali procedure.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
- Il Collegio dei Garanti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa, per un anno, non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati (dopo 2 anni di inadempienza).

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea si considera il numero di soci aventi diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica (pec) di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;

- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Tale quota resta in carica 3 anni o in caso di grave emergenza sino al termine della stessa; i suoi componenti possono essere rieletti e decadono di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per 3 volte consecutive. Tutti i soci possono presentare la loro candidatura spontanea e tra questi l'Assemblea dei soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Inoltre compete al Consiglio Direttivo:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione
- Nominare la carica di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere scelti tra le persone componenti il Consiglio Direttivo
- Delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione
- Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi autorità Giudiziaria e amministrativa
- Delegare rappresentanti dell'Associazione nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell'Associazione stessa

ART. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (3 anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio
- È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da pubbliche amministrazioni, enti, istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In particolare spetta al Presidente:

- Rappresentare l'Associazione
- Mantenere i rapporti con gli Organismi dello Stato, degli enti e Pubblici e Privati
- Assicurarsi che venga predisposta una relazione morale e finanziaria e di bilancio dell'Organizzazione
- Convocare il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile
- Elegge tra i suoi componenti il Presidente del Collegio
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità di quella del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – COLLEGIO DEI GARANTI

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea dei soci elegge un Organo di Controllo il Collegio dei garanti, anche monocratico.

Ai componenti del Collegio dei garanti si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei garanti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei garanti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei garanti.

I componenti del Collegio dei garanti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei garanti può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei garanti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'elezione del Collegio dei Garanti avviene con le stesse modalità di quella del Consiglio Direttivo.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative annuali
- Contributi pubblici o privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Contributi dello Stato, della Regione Basilicata, di altri enti ed Istituzioni pubbliche
-
- Donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Attività di raccolta fondi
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere.

Il contributo annuale dei soci viene fissato in € 50,00 (Euro Cinquanta/00).

ART. 19 – BILANCIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il Bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 01 Gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei soci ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 23 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

ART. 24 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea risulta regolarmente costituita da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci in prima convocazione, da almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione ed infine da almeno $\frac{1}{4}$ dei soci in terza e ultima convocazione. Le convocazioni devono essere effettuate ad almeno una settimana di distanza l'una dall'altra. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – NORME DI FUNZIONAMENTO

Per il funzionamento dell'Organizzazione dovrà essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un Regolamento organizzativo indicante le modalità operative, quelle di allertamento e di

mobilitazione in caso di emergenza o calamità, nonché tutte le procedure da seguire per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e per la sicurezza dei volontari impegnati in interventi di Protezione Civile.

ART. 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla L. n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D. Lgs 117/2017 e s.m.i..

Potenza, lì 09/12/2022